



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Medio Campidano

Ord. n. 128
Prot. n. 21764

Villacidro, 10/10/2014

Oggetto: ordinanza per la disciplina delle attività rumorose nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività similari

IL SINDACO

RITENUTO opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della quietà pubblica e di riposo delle persone, procedendo a stabilire le modalità con la quali consentire lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica all'interno dei locali di cui all'oggetto;

ATTESO in particolare che le recenti liberalizzazioni, riguardanti i pubblici esercizi, in materia di orari di chiusura e di autorizzazioni per lo svolgimento di trattenimenti pubblici, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica soprattutto nelle zone dove si verifica una concentrazione di pubblici esercizi come avviene in talune aree del centro storico;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, nr. 1265/2011 in cui esplicitamente si dice che: "i comuni possono dettare disposizioni particolari, anche presidiate da sanzione amministrativa, che vietino non già le immissioni sonore che superino una soglia acustica prestabilita, ma tutte quelle che comunque nuocciano alla quiete e alla tranquillità pubblica o privata, quale che sia il loro livello acustico";

VISTA la sentenza della cassazione penale nr. 13599/2011 dove viene disposto "l'obbligo per i gestori di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori";

VISTA la necessità di attivare misure e servizi finalizzati a garantire che le attività di divertimento e riposo da un lato e quelle imprenditoriali preordinate alle offerte ricreative dall'altro, non contrastino con la tutela della sicurezza collettiva, della pubblica incolumità e della stessa salvaguardia della convivenza civile;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. N.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Vista la Legge n.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni; ;

Vista la Legge Regione Sardegna n. 5/2006;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, la disciplina delle attività rumorose all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi e locali similari, ivi comprese le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari o infine dove sono comunque presenti videogiochi e altri giochi leciti (gioco del biliardo, del calcio balilla, ecc.), sono regolate secondo quanto di seguito indicato:

- Gli esercenti le attività di cui all'oggetto debbono mettere in atto ogni eventuale e possibile accorgimento tecnico ed operativo necessario a garantire che le emissioni sonore non siano avvertite all'esterno del locale e nelle unità abitative limitrofe all'attività stessa. Gli infissi pertanto dovranno rimanere chiusi e comunque le emissioni sonore dovranno essere ricondotte entro i limiti di impatto acustico.
- Per i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è fatto obbligo di esercizio dell'attività solo nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 01.00 del giorno seguente. Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà di volta in volta sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

- Le attività accessorie (piano bar, Karaoke , e simili altri intrattenimenti) hanno carattere occasionale . Ad ogni modo dovranno svolgersi soltanto all'interno del locale con infissi chiusi e terminare improrogabilmente entro le ore 24.00.
- Il limite orario delle ore 24.00 e il loro esercizio all'interno del locale con infissi chiusi viene applicato anche per l'utilizzo di videogiochi, calcio balilla, biliardo e altri giochi leciti
- È fatto esplicito divieto di attività di intrattenimento al di fuori dei locali, salvo autorizzazione specifica rilasciata dal Comune di Villacidro.

La violazione degli obblighi impartiti nel presente atto, sempre che non costituiscano oggetto di separata normativa o violazione della legge penale, vengono sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (€ 50,00).

In caso di recidiva gli importi vengono raddoppiati e si procederà anche alla sanzione accessoria della chiusura del locale la prima volta per un giorno, la seconda per due giorni, fino ad arrivare, nei casi più gravi, ad una intera settimana.

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi pubblici, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o particolari motivi di disturbo della quiete pubblica. Sono abrogate le disposizioni recate da precedenti Ordinanze in contrasto con quanto previsto dalla presente.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

La presente Ordinanza sarà affissa per giorni quindici all'Albo Pretorio del Comune di Villacidro e trasmessa alla Prefettura e alle Forze dell'Ordine , cui è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza

Il Sindaco

Pani Teresa Maria